



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

Prot. MIURAOODRLO R.U. 4339 del 01/08/2007

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

TRA

il Direttore Generale pro tempore dell'USR Lombardia Dott.ssa **Anna Maria Dominici** C.F. 97254200153

E

il/la dott./dott.ssa **EMILIA FERRARI**, nato/a il 21/07/1956 in provincia di MI, C.F. FRRMLE56L61A818W

P R E M E S S O

- che con apposita nota cumulativa di individuazione debitamente pubblicata dall'U.S.R. Lombardia, il/la dott./dott.ssa EMILIA FERRARI è stato individuato/a quale destinatario/a di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, nel ruolo della Amministrazione scolastica periferica della regione Lombardia;
- la premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Tra le parti, come più sopra indicate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Natura ed oggetto del contratto

Il/La dott./dott.ssa EMILIA FERRARI è assunto/a in prova in qualità di dirigente scolastico del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, nel ruolo della Amministrazione scolastica periferica della regione Lombardia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza **1° settembre 2007**.

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è disciplinato dall'art. 14 del CCNL del personale della dirigenza scolastica - Area V[^] sottoscritto in data 11.04.06.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, alla data di decorrenza prevista dal presente contratto, costituisce *causa risolutiva del presente contratto*, fatti salvi i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata dall'Amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale, avendo esclusivo riferimento alla data di assunzione in servizio.

Il/La dott./dott.ssa EMILIA FERRARI è tenuto/a a produrre, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la prescritta documentazione di rito, di cui all'art.19 del bando di concorso.

Art. 2) Trattamento economico

Al Dirigente scolastico dott./dott.ssa EMILIA FERRARI compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b) e c);

a) stipendio tabellare € 40.129,98 (art. 2 comma 2 del CCNL Area V 2002-05, II biennio economico 2004/05);

b) retribuzione di posizione parte fissa € 2.530,72 (art. 5 comma 1 del CCNL Area V 2002-05, II biennio economico);

c) retribuzione di posizione parte variabile, così come stabilito dal Contratto Integrativo Regionale di categoria (art. 5 comma 2 del CCNL Area V 2002-05, II biennio economico).

Al Dirigente scolastico in parola è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato secondo quanto disposto dall'art. 6 del CCNL II biennio, dalle disposizioni vigenti e dal CIR della regione Lombardia.

La competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.

La spesa graverà sul capitolo 2149 del bilancio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero della Pubblica Istruzione.

Il trattamento economico spettante, determinato nel rispetto dei principi posti dal D.Lgs 165/01 e dalla disciplina pattizia posta dai CCNL di categoria, ha decorrenza dalla data di conferimento di incarico dirigenziale.

Art. 3) Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità

Il/La dott./dott.ssa EMILIA FERRARI dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria personale responsabilità:

- a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Art. 4) Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro che trae origine dal presente contratto è regolato dai CCNL di categoria vigenti, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del rapporto di lavoro ed i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 5) Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Milano.

Il presente contratto, redatto in sei copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

Milano, lì 01/08/2007

per **IL DIRETTORE GENERALE**
Anna Maria Dominici

IL DIRIGENTE DELEGATO
Luciana Volta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilio Ferro